



*Il Commissario Straordinario
delegato all'attuazione degli interventi
di mitigazione del rischio idrogeologico*



**Regione
Lombardia**



**Parco Regionale
Valle del Lambro**



LIFE11 ENV/IT/004

Comuni di Inverigo (CO), Nibionno (LC) e Veduggio con Colzano (MB)



AREA DI LAMINAZIONE DI INVERIGO

INTERVENTI IDRAULICI E DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE NEI TERRITORI DI INVERIGO, NIBIONNO E VEDUGGIO CON COLZANO

Professionisti incaricati

CAPOGRUPPO RESPONSABILE PROGETTAZIONE IDRAULICA



dott. ing. Stefania Meucci
Via D. Crespì 7 20129 Milano
tel. fax. 0258113831
email info@mmidro.it

RESPONSABILE PROGETTAZIONE AMBIENTALE

dott. agr. Francesca Oggionni
Via Senato 45 20121 Milano - email info@francescaoggionni.it

ALTRI PARTECIPANTI AL GRUPPO DI LAVORO

- **dott. nat. Filippo Bernini** - Via Vittorio Emanuele II 21, 20090 Buccinasco (MI)
email filippo.bernini@iol.it
- **dott. geol. Francesco Amedeo Alberto Nicolodi** - Via Ottone Visconti 3/B, 20832 Desio (MB) - email francesco.nicolodi@foldtani.it
- **dott. agr. Anna Caterina Maria Nicolodi** - Via Ottone Visconti 3/B, 20832 Desio (MB)
email postmaster@tecos.org
- **dott. biol. Gabriele Borsani** - Via Pastore 20, 21047 Saronno (VA) -
email gabriele.borsani@gmail.com
- **dott. ing. Paride Gianoli** - Via I maggio 19, 23035 Sondalo (SO) -
email paride.gianoli@mmidro.it

Data: novembre 2014

Agg:

Scala:

File: valle lambro

PROGETTO DEFINITIVO RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

**documento
05**

Gestione Terre e Rocce da Scavo

Nelle aree di intervento sono previsti dei movimenti terra.

Tali Movimenti dovranno seguire l'attuale legislazione ambientale.

Una precaratterizzazione del sito è stata effettuata dal Parco Regionale della Valle del Lambro, di cui occorre prendere visione prima dell'effettuazione delle opere.

Prima di iniziare le opere l'operatore dovrà verificare, con opportuni controlli, il sussistere o meno delle condizioni evidenziate nella precaratterizzazione.

L'operatore può scegliere di gestire i materiali da scavo risultanti da attività di scavo secondo i seguenti scenari (che possono anche coesistere nel medesimo intervento, su porzioni ben distinte dei materiali):

1. Gestione in qualità di rifiuti secondo le relative norme (avvio a recupero o smaltimento), in questo caso i rifiuti "Terre e Rocce da Scavo" (se non contaminati) si classificano con il CER 170504. I Terreni, invece, provenienti dal dragaggio dei corsi d'acqua (Lambro e corsi minori) si classificano con il CER 170506 "Fanghi di Dragaggio".

2. Reimpiego nel medesimo sito di escavazione per rinterrì, ai sensi dell'art. 185 comma 1 lettera c) del DLgs 152/06.

3. Impiego in altro sito o processo produttivo in qualità di "sottoprodotti".

Il proponente deve indicare esplicitamente le modalità di gestione prescelte alla presentazione dei titoli abilitativi edilizi (SCIA, DIA, istanza di PdC, etc.) e nelle successive eventuali varianti.

Per le modalità 1. e 2. non sono necessarie specifiche autorizzazioni o prese d'atto da parte del Comune, fatti salvi i necessari titoli abilitativi edilizi ed il controllo analitico dei materiali.

Per la modalità 3. è necessaria (oltre al controllo analitico):

* per le sole opere soggette a VIA o AIA, la presentazione e relativa approvazione del "Piano di utilizzo" ai sensi del DM 161/12. L'Autorità competente è la medesima della procedura di VIA o AIA.

* in tutti gli altri casi la presentazione di una dichiarazione sostitutiva ex DPR 28/12/00 n. 445 ai sensi dell'art. 41bis del DL 69/13 (conv. L. 98/13) in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 184 bis del DLgs 152/06, da trasmettersi all'ARPA territorialmente competente e per conoscenza al Comune - Sportello Unico per l'Edilizia.

In entrambi i casi i suddetti adempimenti si riferiscono alla mera applicabilità del regime dei "sottoprodotti" ai materiali da scavo e non costituiscono di per sé un titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori. Infatti, come peraltro evidenziato nel citato art. 41bis, sia le opere edilizie da cui si originano i materiali da scavo

Terre e Rocce da Scavo

che quelle dove eventualmente gli stessi materiali saranno impiegati devono essere comunque necessariamente autorizzate ai sensi delle relative specifiche norme.

Le modalità di gestione sopra descritte si applicano esclusivamente ai materiali da scavo non contaminati. Restano fermi in ogni caso gli obblighi di notifica del rinvenimento di potenziali contaminazioni ai sensi degli artt. 242 e 245 del Dlgs 152/06 ai fini dell'avvio del procedimento di bonifica.

In tali eventualità, qualunque sia la modalità prescelta per la gestione dei materiali da scavo, gli scavi edilizi non possono essere eseguiti in quanto non possono in alcun modo sostituirsi o sovrapporsi alle necessarie attività di bonifica.

L'ente competente (ARPA, Comune, Parco e Provincia) si può riservare il diritto di controllo sulle affermazioni esibite con autocertificazione. In caso di false dichiarazioni e/o di accertata contaminazione delle Terre Rocce da Scavo, gli scavi verranno fermati e si procederà ai sensi dell'Attuale legislazione Ambientale (con i risvolti penali annessi).

In caso di rinvenimento, durante le operazioni di Scavo, di rifiuti (di qualunque natura), l'operatore fermerà i lavori, ne darà notizia agli Enti competenti, provvedendo ad una classificazione dei Rifiuti adeguata (con attribuzione del codice CER) ed al loro successivo allontanamento e smaltimento/recupero in impianti autorizzati, secondo i dettami di legge.

Inoltre dovrà controllare il "fondo Scavo" e le pareti dell'area dove sono stati rimossi i rifiuti, al fine di valutare la sussistenza o meno di contaminazione delle matrici ambientali del sito.

Nicolodi Francesco Amedeo Alberto

